



# CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

## Settore Territorio e Lavori Pubblici

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (1° LOTTO P.E.B.A.) ACCORDO QUADRO - ANNI 2019-20-21"

ANNO 2019



**Responsabile del Procedimento**

Arch. Massimiliano Merlo

**Progettista**

Arch. Luca Bianchessi

**Gruppo di Progettazione**

Arch. Elisa Gabutti

**Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione**

Arch. Luca Bianchessi

Documento n. 2

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Data

Aprile 2019

## INDICE

<b>CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....</b>	<b>1</b>
ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI	<a href="#">1</a>
ART. 1.2 - DEFINIZIONI	<a href="#">1</a>
ART. 1.3 - OGGETTO DELL'APPALTO	<a href="#">2</a>
ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLE OPERE	<a href="#">3</a>
ART. 1.5 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E CATEGORIE DEI LAVORI	<a href="#">7</a>
ART. 1.6 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	<a href="#">8</a>
<b>CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....</b>	<b>9</b>
ART. 2.1 - PIANO DI SICUREZZA	<a href="#">9</a>
ART. 2.2 - COSTI PER LA SICUREZZA	<a href="#">10</a>
<b>CAPITOLO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....</b>	<b>11</b>
ART. 3.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	<a href="#">11</a>
ART. 3.2 - CONTRATTO APPLICATIVO	<a href="#">11</a>
ART. 3.3 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	<a href="#">12</a>
<b>CAPITOLO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE.....</b>	<b>13</b>
ART. 4.1 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	<a href="#">13</a>
ART. 4.2 - CONSEGNA DEI LAVORI	<a href="#">13</a>
ART. 4.3 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI	<a href="#">13</a>
ART. 4.4 - PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE	<a href="#">16</a>
ART. 4.5 - CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI	<a href="#">17</a>
ART. 4.6 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA	<a href="#">18</a>
<b>CAPITOLO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA.....</b>	<b>19</b>
ART. 5.1 - ANTICIPAZIONE	<a href="#">19</a>
ART. 5.2 - PAGAMENTI IN ACCONTO	<a href="#">19</a>
ART. 5.3 - CONTO FINALE E SALDO	<a href="#">20</a>
ART. 5.4 - REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI, IN AUMENTO O DIMINUZIONE, DEI PREZZI DEI SINGOLI MATERIALI DA COSTRUZIONE	<a href="#">20</a>
ART. 5.5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	<a href="#">20</a>
<b>CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....</b>	<b>22</b>
ART. 6.1 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA	<a href="#">22</a>
<b>CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI.....</b>	<b>23</b>
ART. 7.1 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO	<a href="#">23</a>
ART. 7.2 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE	<a href="#">23</a>
ART. 7.3 - NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE	<a href="#">23</a>
ART. 7.4 - ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI	<a href="#">24</a>
ART. 7.5 - NORME DI MISURAZIONE	<a href="#">25</a>
<b>CAPITOLO 8 - CAUZIONI E GARANZIE.....</b>	<b>26</b>
ART. 8.1 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA	<a href="#">26</a>
ART. 8.2 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	<a href="#">27</a>
ART. 8.3 - POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE	<a href="#">28</a>
<b>CAPITOLO 9 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....</b>	<b>29</b>

ART. 9.1 - VARIAZIONI DELL' IMPORTO CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO	<a href="#">29</a>
ART. 9.2 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA/INCREMENTO/RIDUZIONE IN CORSO D'OPERA DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DEL CONTRATTO APPLICATIVO	<a href="#">29</a>
ART. 9.3 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	<a href="#">30</a>
<b>CAPITOLO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E COTTIMO</b>	<b><a href="#">31</a></b>
ART. 10.1 - SUBAPPALTO E COTTIMO	<a href="#">31</a>
ART. 10.2 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO O COTTIMO	<a href="#">32</a>
ART. 10.3 - PAGAMENTO DEI SUBCONTRAENTI	<a href="#">33</a>
ART. 10.4 - SUBAFFIDAMENTI	<a href="#">33</a>
<b>CAPITOLO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE</b>	<b><a href="#">34</a></b>
ART. 11.1 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI	<a href="#">34</a>
ART. 11.2 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	<a href="#">34</a>
ART. 11.3 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	<a href="#">36</a>
<b>CAPITOLO 12 - NORME FINALI</b>	<b><a href="#">37</a></b>
ART. 12.1 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO	<a href="#">37</a>
ART. 12.2 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE	<a href="#">38</a>
ART. 12.3 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	<a href="#">39</a>
ART. 12.4 - PRESCRIZIONI DI SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE ESISTENTI	<a href="#">41</a>
ART. 12.5 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	<a href="#">44</a>
ART. 12.6 - CUSTODIA DEL CANTIERE	<a href="#">45</a>
ART. 12.7 - SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI	<a href="#">45</a>
ART. 12.8 - CARTELLO DI CANTIERE	<a href="#">45</a>
ART. 12.9 - SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI	<a href="#">48</a>
ART. 12.10 - CONTROVERSIE	<a href="#">48</a>
ART. 12.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	<a href="#">49</a>
ART. 12.12 - RECESSO	<a href="#">50</a>
ART. 12.13 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	<a href="#">50</a>

# **CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

## **ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia, nonché al Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000 per le parti ancora in vigore.

## **ART. 1.2 - DEFINIZIONI**

- Amministrazione Comune di Sesto San Giovanni - Stazione Appaltante;
- Appaltatore L'Impresa Esecutrice dei lavori;
- Capitolato Generale il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con Decreto 19 aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le parti ancora in vigore;
- Capitolato Speciale il presente documento;
- Accordo Quadro il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore per la disciplina dei successivi Contratti Applicativi;
- Contratto Applicativo il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore per dare esecuzione all'Accordo Quadro
- Progetto il Progetto approvato, sulla base del quale è stata espletata la gara;
- Elenco dei prezzi Unitari di Progetto documento riportante la descrizione estesa delle voci utilizzate per il Progetto, desunte dal Listino Prezzi Comunale più gli eventuali prezzi aggiunti;
- Programma esecutivo dei lavori documento che predisposto dall'Appaltatore diverrà parte integrante del contratto applicativo;
- Listino Prezzi Comunale il Listino Prezzi Allegato al Progetto e nelle eventuali voci non presenti il riferimento è al Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche predisposto in adempimento all'art. 23 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i., approvato con D.G.R. n. 1129 X del 28/12/2018 "Opere compiute, civili e urbanizzazione e difesa del suolo" – edizione 2019 vol 1.1 e volume Specifiche Tecniche; il vol 1.2 "Costi unitari e piccola manutenzione" non verrà di norma utilizzato fatte salve specifiche disposizioni della DD.LL.
- O.M.P l'**Offerta al Minor Prezzo** che è stata presentata dall'Appaltatore in sede di Gara.
- Codice dei contratti. il Decreto Legislativo n°50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

- Regolamento il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- D.M. n. 49/2018 il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- Linee Guida ANAC Linee Guida pubblicate alla data di pubblicazione del bando di gara;
- PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- POS Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

### ART. 1.3 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'Accordo Quadro ha per oggetto l'impegno dell'Appaltatore ad eseguire tutte le opere di manutenzione stradale, pavimentazione esterna occorrenti alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sul territorio cittadino.

Le opere da eseguire dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dalla Direzione dei Lavori nell'arco di tempo previsto contrattualmente.

L'esecuzione dei lavori sarà oggetto di contratti applicativi che l'operatore economico si impegna ad assumere alle condizioni offerte in sede di gara entro il limite massimo d'importo previsto e per il periodo di validità dell'accordo.

**La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo l'Amministrazione a concludere contratti applicativi per l'intero importo dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.**

2. A titolo esemplificativo, ma non vincolante, le opere riguarderanno :

rifacimento di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso o in materiale lapideo, delle vie indicate nella relazione tecnico illustrativa e nella tavola "individuazione interventi". Tali vie potranno subire variazioni nel periodo di validità dell'accordo e verranno puntualmente definite nei contratti applicativi.

lavori di abbattimento delle barriere architettoniche lungo marciapiedi e percorsi pedonali di seguito esplicitati:

- rifacimento parziale o totale di percorsi pedonali;
- nuova esecuzione o rifacimento di rampe di raccordo del piano stradale con il marciapiede;
- opere di riconfigurazione dei marciapiedi in corrispondenza degli incroci al fine di raggiungere le opportune pendenze;
- fornitura e posizionamento di percorsi podotattili in corrispondenza degli incroci;



## CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

L'elaborato grafico "abaco interventi PEBA" esplicita a titolo esemplificativo alcuni interventi tipo relativi alla riconfigurazione dei marciapiedi in corrispondenza di incroci stradali, finalizzato all'abbattimento di barriere architettoniche

3. L'Appaltatore si impegna ad eseguire, attraverso i contratti applicativi, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché dai successivi contratti applicativi.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore.

### ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

Le opere oggetto dell'Accordo Quadro possono essere così sommariamente descritte:

➤ **Interventi di ripristino delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso:**

- rimozione dello strato superficiale logorato con fresatura a freddo e ove necessario, ripristino dei piani originali con la messa in quota dei chiusini esistenti;
- risagomatura del profilo stradale;
- risanamenti del corpo stradale nei punti manomessi o nelle fasce gravemente deteriorate;
- riformazione dello strato superficiale con nuovo tappetino da mm. 30 a mm. 60;
- ripristino ove necessario dello strato di base (tout-venant) e dello strato intermedio (binder), anche mediante l'utilizzo di bitume modificato;
- messa in quota di chiusini di qualsiasi materiale, forma e dimensione;
- sostituzione di chiusini rotti o deteriorati di qualsiasi materiale, forma e dimensione;
- rifacimento segnaletica orizzontale e/o verticale;

Le suddette lavorazioni prevedono quindi la fresatura a freddo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso, con caricamento a nastro, per spessori variabili da 20 a 100 mm., al fine di dare un piano regolare per la posa dei nuovi bitumati.

La regolarità del piano di posa può essere ottenuta anche con passate successive di rettifica. Il piano di posa non deve avere, rispetto al piano ideale di progetto, differenze, in più o in meno, superiori ai 5 mm. La pavimentazione sarà stesa in unico strato fino a 60 mm e secondo le composizioni previste dalle norme tecniche e/o disposte dalla Direzione Lavori.

Il riposizionamento di tutti i chiusini e degli elementi di contorno (chiusini, cordoni, ecc.) avverrà secondo il nuovo piano finito della strada. La messa in quota dei chiusini dovrà essere ottenuta interponendo adeguati spessori tra il torreno ed il

chiusino, sigillati e ancorati con malte a presa accelerata per evitare spostamenti nella fase di stesa e costipazione del conglomerato bituminoso.

➤ **Interventi di ripristino delle pavimentazioni in pietra naturale o in autobloccanti:**

- riassetto generalizzato con rifacimenti di pavimentazioni in masselli di granito, lastre di pietra o autobloccanti e relativa sigillatura;
- ripavimentazione con cubetti di porfido, ciottoli, lastre di pietra o autobloccanti ;
- riassetto di pavimentazioni in pietra naturale, autobloccanti;
- risanamenti di sottofondo stradale.

Le suddette lavorazioni di sistemazione delle pavimentazioni in pietra naturale riguarderanno quelle "in masselli di granito" o in "cubetti di porfido". Per le prime la sistemazione avverrà attraverso la rimozione degli elementi lapidei oggetto dell'intervento, la rettifica del piano di posa da eseguirsi con aggiunta di sabbia o altro materiale richiesto dalla Direzione lavori, la ricollocazione in opera degli elementi, la bagnatura e l'intasamento dei giunti da eseguirsi con sabbia vagliata, la sigillatura degli stessi con mastice bituminoso o boiacca di cemento, la raccolta dei detriti e lo smaltimento dei rottami di lavorazione.

Le operazioni di sistemazione prevedono la rimozione dei cubetti-blocchetti instabili, la rettifica del piano di posa da eseguirsi con aggiunta di sabbia o altro materiale richiesto dalla Direzione lavori, la ricollocazione in opera degli elementi, la bagnatura e l'intasamento dei giunti da eseguirsi con sabbia vagliata, la sigillatura degli stessi con mastice bituminoso o boiacca di cemento, la raccolta dei detriti e lo smaltimento dei rottami di lavorazione.

Il profilo della pavimentazione sarà costituito di regola da una sagoma a curvatura regolare con monta compresa tra 1/40 e 1/50 o da falde piane con pendenze trasversali non superiori al 3% né inferiori al 2%. Nelle tratte in curva a raggio limitato e per strade veloci la Direzione Lavori potrà richiedere tuttavia che vengano adottati profili a falda unica sopraelevati verso l'esterno, con pendenze trasversali comprese, di norma tra il 3% ed il 5%. La pavimentazione dovrà in ogni caso riuscire conforme alle livellette e sagome di progetto o prescritte dalla Direzione Lavori.

Nel caso di risanamenti del sottofondo propedeutici alla posa di pavimentazioni in pietra si opererà mediante utilizzo di malte speciali premiscelate con caratteristiche di resistenza meccanica definite nelle voci di elenco prezzi.

➤ **Interventi di riordino dei marciapiedi ed abbattimento barriere architettoniche:**

- rifacimento dello strato di asfalto colato;
- demolizione parziale o totale e conseguente ricostruzione del massetto in calcestruzzo;
- fornitura o rimozione e posa dei cordoni in pietra o in calcestruzzo;
- riassetto di tratti di cordoni in pietra o calcestruzzo;
- ripristini di grigliati di intercapedini comunali;
- messa in quota di chiusini di qualsiasi materiale, forma e dimensione;

- sostituzione di chiusini rotti o deteriorati di qualsiasi materiale, forma e dimensione;
- formazione di rampe di abbattimento barriere architettoniche;
- fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati per abbattimento barriere architettoniche;
- fornitura e posa in opera di elementi podotattili per orientamento persone cieche o ipovedenti;
- posa di elementi dissuasori di sosta in pietra o in metallo;
- posa di transenne metalliche.

Le suddette lavorazioni prevedono il ripristino di tratti di marciapiedi attraverso il disfacimento e rifacimento dello strato superficiale degli stessi costituito in asfalto colato, nella demolizione e ricostruzione del massetto in calcestruzzo per uno spessore di almeno 12 cm, nel riassetto dei cordoni di contenimento dei marciapiedi, nel riposizionamento in quota e/o sostituzione dei chiusini e/o delle griglie la dove presenti.

La messa in quota dei chiusini e/o griglie dovrà essere ottenuta interponendo adeguati spessori tra il torrino ed il chiusino, sigillati e ancorati con malte a presa accelerata per evitare spostamenti nelle fasi lavorative successive.

La pavimentazione di finitura dei marciapiedi sarà di solito costituita da uno strato di asfalto colato dello spessore di mm 20. Prima di procedere alla stesa dell'asfalto colato il sottofondo in calcestruzzo dovrà essere ricoperto da un leggero strato di buona sabbia.

I cordoli, indipendentemente dalla sezione richiesta, verranno posati previo costipamento e regolarizzazione del piano di posa o di scavo; in particolare si provvederà a mettere in opera i cordoli su allettamento di calcestruzzo con caratteristiche minime Rck 200 dello spessore minimo di cm. 15.

il calcestruzzo di cemento da utilizzare per realizzare il sottofondo dei marciapiedi in asfalto colato o in conglomerato bituminoso, dovrà essere dello spessore di cm 12, con dosaggio di cemento a ql. 1,5 (R=325).

➤ **Interventi di rifacimento allacciamenti e tombinature stradali:**

- Disostruzione delle tubazioni di scarico mediante utilizzo di macchine a motore;
- Rifacimento delle tubazioni di allacciamento alla fognatura comunale;
- Fornitura e sostituzione di chiusini;
- Demolizioni e ripristini di pavimentazioni, sottofondi e cordonature a seguito degli interventi;
- Fornitura e posa in opera di nuove tubazioni di scarico (in PVC).

Le suddette lavorazioni prevedono il ripristino del funzionamento delle tombinature stradali sia mediante la disostruzione delle tubazioni di scarico con l'impiego di macchine a motore o autocarrata, di tipo combinata, che tramite interventi di



rifacimento delle tubazioni o dei sifoni nel caso si fosse in presenza di occlusioni non rimosibili (es. radici delle piante).

Nel caso di rifacimento delle tubazioni o di parte di esse, si dovrà intervenire arrecando il minor danno possibile alle pavimentazioni esistenti; pertanto si dovrà, prima delle operazioni di scavo, procedere al taglio delle pavimentazioni e del loro sottofondo con macchine taglia-giunti, a motore elettrico o a scoppio, in modo da consentire ripristini perfettamente raccordati con le pavimentazioni esistenti.

Il materiale proveniente dallo scavo potrà essere utilizzato per i rinterri (salvo diverse indicazioni della D.L.), che dovranno essere pertanto effettuati con mista naturale. Le tubazioni impiegate saranno, di norma, in PVC per condotte di scarico interrate con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, secondo norme UNI EN 1401 di colore rosso mattone RAL 8023 e classe di rigidità SN 4KN/mq.

Tutte le tubazioni dovranno essere posate su idoneo sottofondo in cls. e opportunamente rinfiancate. Il riposizionamento di tutti i chiusini e degli elementi di contorno (chiusini, cordoni ecc.) eventualmente rimossi avverrà secondo il nuovo piano finito della pavimentazione.

In sede di redazione degli elaborati progettuali relativi ai singoli contratti attuativi verranno eseguite verifiche necessarie, anche in contraddittorio con il gestore del servizio idrico integrato, al fine di valutare eventuali modifiche puntuali del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nel caso di accertate problematiche imputabili all'insufficiente dimensionamento della rete esistente.

➤ **Interventi di piccola manutenzione a contorno di opere di maggior dimensione:**

- Colmatura delle buche di pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
- Ripristino localizzato di pavimentazioni in pietra naturale.

Questi interventi, non determinabili preventivamente né come numero e né come localizzazione, avranno lo scopo di contribuire alla sistemazione complessiva delle zone immediatamente adiacenti a quelle oggetto di intervento, al fine di dare maggior uniformità all'azione manutentiva ed al decoro urbano.

Saranno pertanto interventi puntuali, localizzati, necessari per: il ripristino di pavimentazioni in conglomerato bituminoso o in asfalto colato attraverso la colmatura di buche e/o rappezature delle pavimentazioni esistenti con l'uso di conglomerati bituminosi a freddo di tipo plastico, confezionato in sacchi o sfuso; il ripristino localizzato di pavimentazioni in pietra naturale, del tipo masselli in granito, ciotoli o autobloccanti attraverso la ricollocazione in opera degli elementi sconnessi, previa pulizia delle superfici ed integrazione dei materiali mancanti (sabbia, cemento, elementi lapidei mancanti, ecc.).

## ART. 1.5 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E CATEGORIE DEI LAVORI

1. Il corrispettivo presunto per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro è quantificato come segue:

<b>A.1</b>	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni di manutenzione stradale	Euro	819.542,40
<b>A.2</b>	Importo per l'esecuzione dei lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche	Euro	485,775,79
<b>TOT A)</b>	<b>Importo dei lavori</b>	<b>Euro</b>	<b>1.305.318,19</b>
<b>B.1</b>	Importo per l'attuazione della sicurezza per lavori di manutenzione stradale	Euro	24.586,27
<b>B.2</b>	Importo per l'attuazione della sicurezza per lavori di abbattimento barriere architettoniche	Euro	14.573,27
<b>TOT B)</b>	<b>Costi per la sicurezza nel cantiere (D. Lgs. 81/08 all. XIV) non soggetto a ribasso</b>	<b>Euro</b>	<b>39.159,54</b>
<b>A+B)</b>	<b>IMPORTO TOTALE DELL'ACCORDO QUADRO</b>	<b>Euro</b>	<b>1.344.477,73</b>

2. I lavori appartengono alla **categoria OG3** "strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari", classifica IIIbis ;
3. La suddivisione di importi fra i lavori di cui al punto A.1 e A.2 non è tassativa e potrà subire variazioni anche significative in fase di esecuzione dei lavori;
4. I contratti applicativi sono stipulati "**a misura**", l'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti per le varianti di cui al relativo articolo.
5. Il corrispettivo di cui al punto 1 rappresenta l'importo massimo dei lavori che dovranno essere realizzati dall'Appaltatore in esecuzione dei contratti applicativi che verranno stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro.
6. In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall'Amministrazione per le quali il lavoro è stato progettato a giudizio insindacabile della DD.LL.
7. L'aggiudicazione dei lavori è effettuata con il criterio **dell'offerta al minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.**
8. I costi della sicurezza di cui al Totale B) della tabella sono da ritenersi indicativi; gli stessi verranno determinati per ciascun contratto applicativo con le modalità di cui all'art. 2.2

## **ART. 1.6 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

1. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro, dei suoi allegati e dei successivi Contratti Applicativi da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell'opera e di incondizionata sua accettazione del Progetto, in particolare ai fini dell'esecuzione "a perfetta regola d'arte" e alla funzionalità degli interventi ordinati.
2. L'Appaltatore con la firma dell'Accordo Quadro e dei successivi contratti applicativi accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell'art. 1341 – 2° comma e dell'art. 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato e vigenti in materia.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione dell'Accordo Quadro; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni dei Progetti, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori dalla consegna all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio quando previsto.
5. Il Comune di Sesto San Giovanni è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.

In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, lavori e servizi e nell'esecuzione, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità allegato al presente Capitolato.

Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione dell'Accordo Quadro e dei successivi contratti assegnati.

Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

## **CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **ART. 2.1 - PIANO DI SICUREZZA**

1. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento Generale, allegato al progetto, contiene le prescrizioni operative generali finalizzate a garantire la sicurezza delle maestranze e dell'utenza nei casi previsti dal progetto.  
Qualora, in occasione della sottoscrizione di un contratto applicativo dell'Accordo Quadro, si ravvisi la necessità di ulteriori specificazioni a quanto previsto nel PSC generale, verrà redatto dal CSE idoneo documento integrativo.
2. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto applicativo e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per l'esecuzione la seguente documentazione:
  - a) il piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3.2.1 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza.
3. L'Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici, può proporre modificazioni e/o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza;
4. I predetti documenti presentati dall'appaltatore e dal subappaltatore, saranno oggetto di valutazione, entro 10 giorni dalla loro consegna, da parte del Coordinatore per la Sicurezza nominato in fase di Esecuzione (CSE).
5. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri, debitamente comprovati e

documentati dal Coordinatore in Esecuzione, la relativa spesa verrà assunta dall'Amministrazione Comunale.

7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione dell'Accordo Quadro.
8. La mancata consegna dei piani di cui al comma 1, lettera a), comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva ed è causa di risoluzione del contratto.
9. Il piano di sicurezza sarà aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per tutte le Imprese operanti nel cantiere.
10. L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.

## **ART. 2.2 - COSTI PER LA SICUREZZA**

1. I costi per la sicurezza da interferenze, ove presenti, saranno quantificati dalla Stazione Appaltante, indicati nei contratti applicativi e supportati da un computo metrico estimativo, ad integrazione della stima di costi contenuta nel PSC – da intendersi quale indicazione di massima, quantificata a corpo, degli apprestamenti che si prevede possano essere realizzati nel corso dei lavori - e riferito, nell'ordine:
  - al Listino Prezzi di Progetto;
  - al Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche al cui all'art. 1.2 del presente Capitolato;
  - per assimilazione rispetto a lavorazioni simili;
  - mediante nuove analisi.

In fase di esecuzione dei lavori essi verranno contabilizzati, a corpo o a misura, ma sempre in conseguenza della loro effettiva realizzazione, e quindi sulla base di una contabilità specifica predisposta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

## **CAPITOLO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **ART. 3.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) il Capitolato Generale anche se non materialmente allegato;
- b) il presente Capitolato Speciale ;
- c) l'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto;
- d) Analisi nuovi prezzi
- e) il Prezzario Regionale di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato, anche se non materialmente allegato;
- f) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

Non costituiscono elementi contrattuali i seguenti elaborati di progetto:

- tavole n.1 "individuazione degli interventi"
- tavola n.2 "abaco PEBA primo lotto";
- stima economica degli interventi;
- relazione illustrativa.

Tali elaborati hanno valenza indicativa al fine di meglio descrivere la tipologia dei lavori realizzabili con l'accordo quadro.

### **ART. 3.2 - CONTRATTO APPLICATIVO**

Il Contratto Applicativo avrà la forma della lettera d'ordine con la quale verrà commissionato il lavoro da eseguire. La lettera d'ordine verrà inviata dal RUP, controfirmata dal Direttore di Settore se il RUP è privo di qualifica dirigenziale, a mezzo PEC, all'Appaltatore e dovrà contenere i seguenti elementi:

- CIG;
- individuazione delle località;
- importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta (supportato da computo metrico);
- termine di consegna e di ultimazione dei lavori;
- descrizione dei lavori da eseguire e categorie, completo di eventuali elaborati grafici progettuali ;
- eventuali piani di sicurezza integrativi redatti dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- eventuali POS previsti dalla legge elaborati dall'impresa appaltatrice;
- cronoprogramma dei lavori;
- l'eventuale stima dei costi della sicurezza derivanti dal PSC Integrativo;
- numero medio/giornaliero delle maestranze presenti in cantiere;
- disciplina del subappalto;
- rinvio al presente Capitolato per la disciplina dell'esecuzione e alla normativa vigente al momento di attuazione del Contratto Applicativo;
- ulteriori prescrizioni necessarie per la corretta esecuzione dello specifico intervento.

Il Contratto Applicativo verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai recapiti indicati dall'Operatore Economico, che dovrà restituire alla Direzione dei Lavori una copia sottoscritta per accettazione.

Il singolo contratto attuativo si perfeziona nel momento in cui il Comune riceve la copia firmata per accettazione dall'Operatore Economico o, se anteriore, nel momento in cui quest'ultimo dà inizio all'esecuzione delle prestazioni richieste.

In mancanza di una di tali due circostanze, il consenso dell'Operatore Economico si intende comunque prestato - e quindi il contratto si considera perfezionato - decorsi 5 (cinque) giorni dalla ricezione dell'ordine di esecuzione.

### **ART. 3.3 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del Contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, facendo salva la speciale disciplina prevista dall'art. 110 del Codice dei contratti nonché dall'art 48, commi 17 e 18, per le Associazioni Temporanee d'Impresa.

## **CAPITOLO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

### **ART. 4.1 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

1. L'Accordo Quadro ha la durata **di tre anni (giorni 1095)** , decorrente dalla data di consegna dei lavori del primo contratto applicativo; quest'ultima potrà avvenire in forma anticipata rispetto alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016.
2. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza delle disposizioni fornite con ciascun Contratto Applicativo e con gli eventuali successivi ordini di lavoro dati dal Direttore dei Lavori, in merito ai tempi di inizio e fine dei singoli interventi.
3. I lavori in corso alla scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimati proseguendo l'Attività anche oltre la data di scadenza; oltre il termine di scadenza non potranno essere ordinati ulteriori interventi.

### **ART. 4.2 - CONSEGNA DEI LAVORI**

1. La consegna dei lavori deve avvenire nei termini previsti dal Contratto Applicativo, ai sensi e con le modalità dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018; dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
2. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato dal Direttore dei Lavori un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
3. Il Direttore dei Lavori, in caso di temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili oggetto dell'intervento, ovvero quando la natura o l'importanza dei lavori lo richieda, può procedere in più volte con successivi verbali, alla consegna parziale dei lavori senza che l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta. In tal caso, il termine ultimo per il compimento dei lavori decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

### **ART. 4.3 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

1. La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 107 del Codice dei contratti e dall'art. 10 del D.M. n. 49/2018. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
2. I termini di esecuzione indicati nei singoli Contratti Applicativi possono essere sospesi dalla Direzione Lavori nei casi previsti ed esclusivamente per il tempo ritenuto dalla stessa strettamente necessario; si riportano a titolo esemplificativo alcuni dei casi nei quali la Direzione dei Lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori:



- a) nei casi di avverse condizioni climatiche, per cause di forza maggiore, o per altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea la realizzazione e l'esecuzione dei lavori a regola d'arte;
- b) in occasione di neviccate;
- c) qualora la temperatura atmosferica rilevata alle ore 9,00 tramite termometro collocato in cantiere sia pari o inferiore a 4 gradi centigradi;
- d) qualora i livelli di precipitazione atmosferica non consentano la corretta prosecuzione dei lavori;
- e) necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art.106 comma 1 lettera c) del Codice dei contratti la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Il verificarsi delle predette ipotesi viene accertato dal Direttore dei Lavori o dai suoi Assistenti.

La sospensione disposta dalla Direzione Lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Codice dei contratti, si applicano le disposizioni di cui al presente comma e del comma 3; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma dei lavori.

La fornitura e l'installazione della totalità degli strumenti necessari per la verifica delle condizioni climatiche sono a carico dell'Appaltatore che provvederà a fornirli e ad installarli, previa verifica di idoneità tecnica degli stessi da parte della Direzione Lavori, entro l'inizio del primo periodo di controllo previsto dal Programma Esecutivo dei Lavori. La violazione della presente disposizione comporta l'impossibilità di concedere all'Appaltatore la sospensione dei lavori.

3. All'esecutore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopraddetto.
4. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

5. Nei casi previsti dall'art. 107 comma 2 del Codice dei Contratti il Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Nel caso di sospensione, o di sospensioni se più di una, che superino i limiti di tempo previsti dall'art. 107 comma 2 del Codice dei contratti, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza riconoscimento di alcuna indennità.

Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga alla risoluzione l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini di cui al suddetto 107 comma 2 del Codice dei contratti; nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Tale maggiore onere verrà riconosciuto con i criteri nel seguito elencati:

- a) **Spese Generali:** da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, nella quota di effettiva consistenza delle spese sostenute e documentate dall'impresa e comunque in una quota percentuale non superiore al 6,5%, da applicare sulla differenza (già depurata dell'utile e spese generali) fra la produzione giornaliera rimanente all'atto della ripresa dei lavori (ottenuta come rapporto fra l'importo contrattuale rimanente e il tempo contrattuale rimanente) e la produzione giornaliera ridotta per effetto della maggiore sospensione (ottenuta come rapporto fra l'importo contrattuale rimanente e la somma del tempo contrattuale rimanente più il tempo relativo alla maggiore sospensione rispetto ai limiti suddetti). L'importo da riconoscere sarà quindi ottenuto mediante il prodotto tra la differenza suddetta per il numero di giorni di maggiore sospensione per il 6,5% di aliquota massima.
- b) **Utile:** da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, in misura pari alla quota percentuale massima del 5%, da applicarsi alla differenza di produzione giornaliera come calcolata alla precedente lettera a), maggiorata della quota di spese generali ivi riconosciute. L'importo da riconoscere sarà quindi ottenuto mediante il prodotto tra la differenza maggiorata suddetta per il numero di giorni di maggiore sospensione, per il 5% di aliquota massima.
- c) **Il mancato ammortamento dei macchinari di cantiere e le retribuzioni inutilmente corrisposte** saranno quantificate e liquidate con riferimento al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori.
- d) **Costo della fidejussione,** per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, verrà riconosciuto sulla base della presentazione da parte dell'Appaltatore di adeguata documentazione giustificativa.
6. Nel caso le sospensioni disposte siano ordinate per cause diverse di quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4, del Codice dei contratti l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice Civile, secondo i seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di

sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 231/2002 computati sulla percentuale del dieci per cento rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

## **ART. 4.4 - PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

### **1. Proroga:**

- a) In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, per cause ad esso non imputabili, il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, e previa richiesta dell'Appaltatore stesso, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti dal contratto applicativo, con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione ove le cause della maggiore durata non siano imputabili all'Amministrazione.
- b) In ogni caso, la richiesta di proroga deve essere formulata dall'Appaltatore con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato e comunque in tempo utile affinché il Responsabile del Procedimento esprima risposta entro i successivi 30 giorni.
- c) La risposta del Responsabile del Procedimento verrà comunque emessa prima della data di ultimazione dei lavori.

### **2. Novazione:**

- a) Nel caso in cui l'Amministrazione a seguito del verificarsi delle "varianti in corso d'opera, incremento, riduzione in corso d'opera dell'importo contrattuale del contratto applicativo" di cui all'art. 9.2 del presente capitolato, riconosca all'Appaltatore un maggiore tempo per l'esecuzione dei lavori, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito nel contratto applicativo con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori, ove previsto.
- b) In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori del contratto applicativo e stante la consensualità di tale prolungamento, né l'Appaltatore può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, né l'amministrazione può applicare le penalità per il ritardo, indipendentemente dalla ragione effettiva del prolungamento (colpa dell'Appaltatore, colpa dell'amministrazione o fatti estranei alla volontà di entrambi).

## **ART. 4.5 - CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI**

### **A) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

- 1) I lavori devono essere eseguiti nel rispetto del termine fissato dal contratto applicativo.
- 2) L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori rispetto agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale Programma non può in alcun modo modificare i termini di durata complessiva dei lavori.
- 3) Le parti convengono che nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei Lavori provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del suddetto Programma, che verrà poi sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione.
- 4) Il Programma Esecutivo dei Lavori può essere modificato o integrato dalla Direzione Lavori, mediante semplice ordine di lavoro, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell'Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, e senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi, quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine sono considerati soggetti diversi anche le società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi quindi, anche in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Appaltatore;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

### **B) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA**

Gli interventi di manutenzione ordinaria hanno, per il presente appalto, un ruolo marginale e di completamento rispetto alle opere previste nei singoli contratti

applicativi di manutenzione straordinaria.

## **ART. 4.6 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA**

### **A - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

1. L'Appaltatore è obbligato a rispettare il termine di conclusione dei lavori previsto dal contratto attuativo nonché il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'art. 4.5 lett. A) comma 3 da lui stesso predisposto.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione dei lavori nei contratti applicativi, verrà applicata una penale giornaliera pari allo **1‰ (uno per mille)** dell'importo contrattuale dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze intermedie.
3. La penale sull'ultimazione dei lavori verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di acconto.
4. L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali, verrà tempestivamente comunicato dal Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento.
5. Ogni penale irrogata dal Responsabile del Procedimento sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità.
6. Sulla disapplicazione delle penali di cui al comma 5 deciderà la stazione appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'Organo di Collaudo, ove costituito.
7. Qualora i ritardi relativi ai contratti applicativi in corso o conclusi con ritardo, siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10 % dell'importo dell'Accordo Quadro trova applicazione la procedura di risoluzione di cui al successivo art. 12.11, fatti salvi gli effetti frattanto prodotti.
8. L'applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.
9. Il mancato sgombero dell'area di cantiere e della consegna dei documenti, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 11.1 comma 4 comporterà l'applicazione di una **penale giornaliera pari all'1‰** dell'importo contrattuale dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nello sgombero e nella consegna della documentazione in argomento cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze.

### **B - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA**

Gli interventi di manutenzione ordinaria hanno, per il presente appalto, un ruolo marginale e di completamento rispetto alle opere previste nei singoli contratti applicativi di manutenzione straordinaria. Per le penali da applicare in caso di ritardo o di inadempienza si rimanda pertanto al paragrafo precedente.

## **CAPITOLO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA**

### **ART. 5.1 - ANTICIPAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti, è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari alla percentuale del 20% sul valore del contratto applicativo.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa i tempi di esecuzione dei lavori.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### **ART. 5.2 - PAGAMENTI IN ACCONTO**

1. Per gli interventi compresi nei contratti applicativi, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (S.A.L.) redatti dalla Direzione dei Lavori, anche su richiesta dell'Appaltatore, alla conclusione del singolo contratto applicativo se di importo inferiore a **€ 70.000 (Euro settantantamila)**, o in ogni caso al raggiungimento del medesimo importo al netto del ribasso d'asta e della relativa quota dei costi per la sicurezza, accertato dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore.

A tale importo verrà quindi aggiunta la quota parte dei costi della sicurezza (senza applicazione del ribasso d'asta), così come evidenziato all'art. 6.1.

Tutto il suddetto credito maturato dall'Appaltatore ha natura di corrispettivo e quindi soggetto all'applicazione della ritenuta di legge dello 0,50%.

La Direzione dei Lavori provvede a redigere il S.A.L. e a farlo pervenire al RUP entro il termine di 23 giorni dalla sua maturazione.

2. Il Certificato di Pagamento verrà emesso entro il termine di sette giorni a decorrere dal rilascio di ogni stato di avanzamento dei lavori; il pagamento degli importi dovuti sarà disposto entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della fattura da parte dell'appaltatore, conseguente l'emissione del certificato di pagamento.
3. I pagamenti verranno effettuati ai sensi della Legge 136/2010.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non imputabili all'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

5. Ogni Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento è annotato nel registro di contabilità.
6. L'importo liquidato in sede di SAL è imputato al capitale e quindi soggetto ad IVA.

### **ART. 5.3 - CONTO FINALE E SALDO**

1. Al completamento dei lavori il direttore dei lavori compila il conto finale per ogni singolo contratto applicativo, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento lavori, entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento. Il Direttore dei Lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta.
2. Il Responsabile del Procedimento, esaminati i documenti acquisiti, invita con formale comunicazione l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'invito.
3. Il Responsabile del Procedimento, firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui al comma precedente, redige, entro i successivi sessanta giorni, una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenute la transazione o l'accordo bonario.
4. Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato nei termini di legge decorrenti dalla ricezione della fattura conseguente l'approvazione del certificato di regolare esecuzione emesso con le modalità di cui all'art. 11.2.

### **ART. 5.4 - REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI, IN AUMENTO O DIMINUZIONE, DEI PREZZI DEI SINGOLI MATERIALI DA COSTRUZIONE**

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

### **ART. 5.5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice dei contratti è vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. dall'art.106 comma 1 lett. d) del Codice dei contratti.
2. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice dei contratti le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti.  
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

3. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice dei contratti.



## **CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

### **ART. 6.1 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA**

1. Considerata la tipologia del contratto, tenuto conto della particolare natura dell'Accordo Quadro, così come disciplinato dall'art. 54 del Codice dei contratti, il Direttore dei Lavori potrebbe avere la necessità di fare eseguire delle lavorazioni non incluse nell'Elenco Prezzi Unitari di Progetto, ma necessarie alla risoluzione delle molteplici casistiche reali e non predeterminabili secondo le necessità della stazione appaltante.

Per la definizione del prezzo di tali lavorazioni verranno utilizzati, in via prioritaria, i prezzi presenti nel Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche di cui all'art. 1.2 del presente capitolato, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 9.2.

2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi riportati dal Progettista nell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto al netto del ribasso, che costituiscono i prezzi contrattuali.
3. Agli importi degli stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi sarà aggiunto il relativo importo dei Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 1.5.
4. Per ogni contratto applicativo, in occasione del SAL corrispondente al finale verrà sommato l'importo dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 1.5.

## **CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI**

### **ART. 7.1 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO**

1. Per le modalità di esecuzione dei lavori si farà riferimento al volume SPECIFICHE TECNICHE, validità 01/01/2019, facente parte del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche approvato con D.G.R. n. 1129 X del 28/12/2018.

### **ART. 7.2 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, nonché l'onere per il ripristino di opere o risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva o mancata assunzione dei necessari provvedimenti.
2. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il direttore dei lavori accerta non eseguite a regola d'arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Nelle more che l'Appaltatore ponga rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dei Lavori, lo stesso non procederà all'inserimento in contabilità del relativo corrispettivo.
3. Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
4. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il certificato di regolare esecuzione o il collaudo provvisorio quando previsto, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è garante delle opere eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi.
5. In tale periodo la riparazione dovrà essere eseguita in modo tempestivo ed, in ogni caso, sotto pena d'esecuzione d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
6. Potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio – fatte salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d'arte – per avverse condizioni meteorologiche o altre cause di forza maggiore.

### **ART. 7.3 - NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto

concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici di Progetto e nella descrizione delle singole voci, allegata al capitolato suindicato.

2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Amministrazione e l'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore, del D.M. n. 49/2018, delle LINEE GUIDA ANAC e del Capitolato Generale limitatamente agli articoli non abrogati.

#### **ART. 7.4 - ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI**

1. Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioè ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione o in parti di esse, si applica il Regolamento (UE) n. 305/2011 che "fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione".
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è disciplinata dall'art. 6 del D.M. n. 49/2018.  
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia si procede ai sensi dell'articolo 12.10 comma 1.2 del presente capitolato
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.
4. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
6. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
8. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del

direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

9. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere
10. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
11. Per i requisiti prestazionali e/o di accettazione dei materiali si farà riferimento al volume SPECIFICHE TECNICHE, validità 01/01/2019, facente parte del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche approvato con D.G.R. n. 1129 X del 28/12/2018.

#### **ART. 7.5 - NORME DI MISURAZIONE**

1. Si farà riferimento alle Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato.

## **CAPITOLO 8 - CAUZIONI E GARANZIE**

### **ART. 8.1 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA**

1. All'Appaltatore è richiesta una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (art. 103 del Codice dei contratti).
2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fideiussoria dev'essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa emessa da istituti che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria, avente validità fino alla data di emissione presunta dell'ultimo CRE deve essere presentata in originale alla Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.

4. La garanzia definitiva di cui al comma 1 sarà svincolata automaticamente in misura progressiva con l'avanzamento lavori, e al certificato di regolare esecuzione o al collaudo provvisorio ove previsto sulla base dei criteri previsti dall'art. 103, comma 5, del Codice dei contratti e dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Comune di Sesto San Giovanni, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione l'intervenuta consegna all'istituto garante degli stati di avanzamento dei lavori o di documenti analoghi e il conseguente svincolo della garanzia.

5. La garanzia fideiussoria di cui al primo comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione dell'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione.
6. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione,

senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

7. La garanzia fideiussoria dev'essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.
8. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
9. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
10. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti, come risulta dall'art. 12.11, comma 7 del presente Capitolato.
11. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori addetti presenti in cantiere, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
12. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico dell'appaltatore con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità presentato in sede di offerta.

## **ART. 8.2 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

1. L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata per un massimale di:
  - a) **Importo pari all'importo di contratto** dell'Accordo Quadro per i rischi di esecuzione,
  - b) **Euro 500.000** per la responsabilità civile per danni causati a terzi: persone, animali e cose nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Con riferimento al punto a) la polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere.

Con riferimento al punto b) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore della Amministrazione e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.

3. L'Appaltatore trasmette alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori del primo contratto applicativo.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. La polizza assicurativa prestata dall'Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, l'impresa mandataria o capogruppo, presenterà su mandato irrevocabile delle mandanti, una polizza con caratteristiche di responsabilità di cui all'articolo 103, comma 10, del Codice dei contratti.

### **ART. 8.3 - POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE**

1. Per tutte le opere oggetto del presente Accordo Quadro, la polizza assicurativa di cui all'art. 8.2 dovrà contenere la garanzia di manutenzione di cui all'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di qualità dei materiali, che copra quindi l'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto dell'appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto di appalto.

## **CAPITOLO 9 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **ART. 9.1 - VARIAZIONI DELL' IMPORTO CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO**

1. L'importo contrattuale indicato all'art. 1.5 è da intendersi come **importo contrattuale massimo** per il periodo di tempo indicato per la durata dell'Accordo Quadro.
2. Considerata la natura dell'Accordo Quadro non sono ammesse variazioni in aumento di importo e di durata.
3. **Il presente Accordo Quadro non impegna l'Amministrazione Comunale a concludere Contratti Applicativi per l'intero importo, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.**

### **ART. 9.2 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA/INCREMENTO/RIDUZIONE IN CORSO D'OPERA DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DEL CONTRATTO APPLICATIVO**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere di manutenzione oggetto del contratto applicativo quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art.106, comma 1 lett. c) e comma 2 del Codice dei contratti e dall'art. 8 del D.M. n. 49/2018.  
In particolare:
  - a) Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
  - b) Nessuna variazione o addizione può essere apportata in fase di esecuzione da parte dell'Appaltatore a sua esclusiva iniziativa.
  - c) Per le ipotesi previste dall'art .106, comma 12, del Codice dei contratti l'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto applicativo è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell'importo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto applicativo originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.
  - d) Ai fini della determinazione del quinto d'obbligo, l'importo è formato dalla somma risultante dal contratto applicativo originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'importo diverso da quello a titolo risarcitorio eventualmente riconosciuto all'Appaltatore per accordi bonari e transazioni, già definiti ai sensi dell'art. 205 e 208 del Codice dei contratti.
  - e) Nel corso dei lavori l'Appaltatore può proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei



lavori del contratto applicativo.

- f) L'Amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto dal contratto applicativo, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
- g) La volontà di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato all'Appaltatore da parte del responsabile del procedimento e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

### **ART. 9.3 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI**

1. Le eventuali variazioni derivanti da necessità non previste sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi dell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegato al contratto, al netto del ribasso d'asta, e devono essere contenute nei limiti dell'importo dell'Accordo Quadro.
2. Qualora nell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto, non siano previsti alcuni prezzi per i lavori in variante, si procede secondo i criteri indicati dall'articolo 8 comma 5 del D.M. n. 49/2018, in particolare, qualora i nuovi prezzi siano ricavati da nuove analisi, il totale dei costi (materiali +manodopera +noli +trasporti) sarà maggiorato di una percentuale non superiore al 13,50% per spese generali e, infine, si aggiungerà la percentuale del 10% per utili dell'Appaltatore o comunque la percentuale indicata in sede di offerta.
3. Le disposizioni di cui sopra si applicheranno anche nel caso di determinazione di Nuovi Prezzi necessari al coordinatore in fase di esecuzione, qualora debba provvedere ad una variazione dei costi per la sicurezza.
4. I nuovi prezzi di cui al comma 2) sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.
5. Tutti i nuovi prezzi di cui al comma 2 sono soggetti al ribasso d'asta con esclusione dei costi per la sicurezza di cui al comma 3.

## **CAPITOLO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E COTTIMO**

### **ART. 10.1 - SUBAPPALTO E COTTIMO**

1. Le lavorazioni sono subappaltabili o affidabili a cottimo a imprese qualificate in forza delle disposizioni e con le limitazioni e gli obblighi di cui:
  - all'art. 105 del Codice dei contratti;
  - all'art. 12 del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni con legge. n. 80/2014;
  - al Bando di Gara.
  - agli artt. 3 e 6 alla Legge n. 136/2010.
2. L'affidamento in subappalto o a cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:
  - a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare; l'omissione della predetta indicazione sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato.  
La quota parte subappaltabile non può superare il 40% dell'importo complessivo del contratto applicativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 5, del Codice dei contratti;
  - b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto o cottimo presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo;
  - c) che il contratto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
  - d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso la Amministrazione, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il subappaltatore o l'affidatario del cottimo è certificato ed in possesso dei requisiti richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare;
  - e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 80 del Codice dei contratti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice.
3. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
  - a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
  - b) l'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; Il RUP, sentito il D.L. e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica della presente disposizione;
  - c) l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subcontraente degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza

- d) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese.
- e) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- f) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva delle imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, così come previsto dall'art. 105, comma 16, Codice dei contratti.
- g) l'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle relative fatture quietanzate con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non assolve all'obbligo dell'invio delle fatture quietanzate entro il predetto termine, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.
4. L'istanza di subappalto o cottimo deve essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista dalle leggi vigenti, dalla copia del contratto corredata dall'elenco dei lavori oggetto di subcontratto, completo di descrizione, quantità, prezzo unitario (non ribassato in caso di subappalto, in misura superiore al 20% rispetto al corrispondente prezzo del contratto di appalto).
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori.
7. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
8. Il subcontraente dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all'art. 12.2 comma 1. Il subcontraente, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto o cottimo, pena la non ricevibilità della domanda.

## **ART. 10.2 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO O COTTIMO**

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subcontratto, sollevando l'Amministrazione

medesima da ogni pretesa dei subcontraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati o affidati a cottimo.

2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto o cottimo.
3. Il subappalto o il cottimo non autorizzato comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno), salvo quanto previsto nel successivo articolo 12.11, comma 3 lettera a).

### **ART. 10.3 - PAGAMENTO DEI SUBCONTRAENTI**

La Stazione Appaltante, come previsto dall'art.105, comma 13, del Codice dei contratti corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

### **ART. 10.4 - SUBAFFIDAMENTI**

Fatta salva la disciplina del subappalto, per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- trasporti di materiale in discarica;
- fornitura e/o trasporto di terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- fornitura di servizi di logistica di supporto;
- smaltimento di rifiuti e stoccaggio provvisorio autorizzato;
- noli a caldo e a freddo di macchinari;

l'Appaltatore acquisisce relativamente a tutti i subaffidatari la seguente documentazione da mettere a disposizione in caso di controlli e di ispezioni da parte delle Autorità competenti:

- il DURC;
- le generalità complete delle maestranze impiegate nell'esecuzione del sub-affidamento;
- la copia del libro unico, e, nel caso di trasporti, la copia della carta di circolazione del mezzo impiegato e dell'autorizzazione al trasporto di materiali di rifiuto e la copia del contratto di trasporto con l'impianto finale di smaltimento; copia di tale contratto dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori all'atto della sottoscrizione da parte dell'Appaltatore.

Nel caso di "trasporto", oltre alla copia della carta di circolazione, l'Appaltatore acquisirà anche la copia della patente di guida del conducente e del certificato di assicurazione del mezzo.

## **CAPITOLO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **ART. 11.1 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. L'esecutore ha l'obbligo di comunicare per iscritto, per ogni contratto applicativo e al termine dell'Accordo Quadro, l'ultimazione dei lavori al direttore dei lavori il quale effettua i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.  
In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto applicativo e al termine dell'accordo quadro, viene redatto il verbale di constatazione sullo stato dei lavori ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 49/2018.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.5 comma 1 lettere c), d), e) del presente Capitolato Speciale, trova diretta applicazione quanto sancito dall'art.12 comma 1 del D.M. n. 49/2018: nel caso in cui il direttore dei lavori accerti la mancata esecuzione di lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dei lavori, può assegnare nel certificato di ultimazione, un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il loro completamento.  
Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
3. Il Direttore Lavori provvede inoltre a quanto previsto dall'art. 12 comma 3 del D.M. n. 49/2018.
4. L'ultimazione dei lavori deve essere emessa qualora l'appaltatore abbia sgomberato l'area di cantiere rimuovendo, macchinari, attrezzature, masserizie e ogni altro materiale inutilizzato giacente che impedisca o renda difficoltosa o pericolosa la fruibilità dell'opera realizzata. L'appaltatore è obbligato a consegnare all'Amministrazione anche i relativi as-built ove necessari, le certificazioni dei materiali ed esecuzione a regola d'arte, dare assistenza alle operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione, del certificato di collaudo statico e del certificato di collaudo tecnico-amministrativo anche parziale e, se previsto, certificazioni di utilizzo dell'opera (acquisite dall'ATS etc.), almeno un mese prima dell'ultimazione delle opere. La mancata attuazione o il ritardo nell'effettuazione di quanto predetto comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 4.6 lett. A) comma 17 e lett. B) comma 13.

### **ART. 11.2 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

1. Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà redatto in forma aggregata per più contratti applicativi, per i quali sia stato emesso il Conto Finale dei Lavori, al raggiungimento dell'importo dei lavori, al netto dello sconto offerto in sede di gara, minimo di €300.000. Il CRE verrà emesso dal Direttore Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento entro tre mesi dalla data di ultimazione dell'ultimo contratto applicativo che determina il raggiungimento dell'importo minimo dei lavori di cui al precedente capoverso, con le modalità e i contenuti indicate agli artt. 225, 229 e 237 del D.P.R. 207/2010. e art 102 del Codice dei

contratti.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali è previsto dalla normativa vigente, dopo l'ultimazione dei lavori, per ogni contratto applicativo, sarà redatto il certificato di collaudo, che verrà emesso dal Collaudatore e confermato dal Responsabile del Procedimento entro sei mesi dalla data di ultimazione, con le modalità e i contenuti indicate agli artt. 225 e 229 del D.P.R. 207/2010 e art 102 del Codice dei contratti.

2. Alla data di emissione del certificato o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e, fermo restando le responsabilità eventualmente accertate dall'esito del certificato di regolare esecuzione o del collaudo ove previsto, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore, ai sensi 103 del Codice dei contratti e s.m.i. e dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
3. Il certificato di collaudo/CRE ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
4. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo, volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.
5. Il pagamento della rata di saldo sarà disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria di corrispondente importo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente articolo 5.2. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010.
6. La garanzia fideiussoria di cui al punto 5) deve avere validità ed efficacia dallo svincolo della rata di saldo con scadenza 24 mesi dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio ove previsto.
7. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art.103 comma 6 del codice dei contratti. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
8. Dalla data del verbale di ultimazione lavori, indipendentemente dall'esecuzione e dall'ultimazione delle operazioni di collaudo, decorrerà il termine decennale di cui all'art. 1669 del Codice Civile, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell'Appaltatore se l'opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti che ne compromettano la funzionalità, l'integrità o la sicurezza degli occupanti o utenti.

### **ART. 11.3 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI**

1. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

## **CAPITOLO 12 - NORME FINALI**

### **ART. 12.1 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.  
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
  - b) I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
  - c) L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.
  - d) L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
  - e) L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare alla Amministrazione prima dell'inizio dei lavori, o dell'impiego dei lavoratori nel cantiere, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc.
2. L'Appaltatore si obbliga altresì all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.  
A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.
3. Nelle ipotesi previste dall'art. 30, comma 5, del Codice dei contratti, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di



collaudo provvisorio ove previsto, previo rilascio del DURC.

5. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
6. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 30, comma 6, del Codice dei contratti.

## **ART. 12.2 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE**

1. L'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di apposito documento di identificazione (badge informatico con banda magnetica) munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), indicazione dei dati personali dell'operatore, l'ubicazione del cantiere, la data di assunzione e la denominazione/ditta da cui dipende e comunque i seguenti dati:

- nome e cognome del lavoratore
- data di nascita
- nazionalità
- fotografia
- impresa di appartenenza

L'appaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.

2. L'appaltatore che subappalta o affida a cottimo parte dell'opera è tenuto a far assumere al subcontraente gli obblighi descritti ai commi precedenti. L'apposito documento di identificazione dovrà essere assunto nei modi come sopra descritti e dovrà attestare che il lavoratore è alle dipendenze del subcontraente e contenere il riferimento alla relativa autorizzazione del subappalto come previsto dalla Legge 136/2010.
3. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.
4. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità valido (corredato di fotografia). Comunque ed in ogni caso l'assenza dei documenti di cui ai commi 1,2,3 e 4, verrà notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, all'Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo.
5. Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applicherà una **penale giornaliera di Euro 50,00=** per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione.

Essa verrà applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell'effettuazione del controllo e per ogni altro giorno successivo, fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi agli addetti o all'addetto trovati sprovvisti di documentazione.

6. Le attività del presente articolo 12.2 sono applicate anche nel caso in cui gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore.

### **ART. 12.3 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato, è onere dell'esecutore rispettare in esecuzione le prescrizioni a proprio carico in materia di criteri ambientali minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oltre alle prescrizioni previste dal progetto. Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le seguenti spese generali:
  - a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
  - b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
  - c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
  - d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
  - e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
  - f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
  - i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
  - j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
  - k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
  - l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
  - m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
  - n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
2. La D. L. o l'organo di collaudo dispongono gli accertamenti di laboratorio e le

verifiche tecniche, necessari ai fini dell'accettazione dei materiali e/o componenti e ai fini dell'esecuzione dei lavori e dei relativi collaudi (statico, impiantistico ed altre specialità), riservandosi, altresì, la facoltà di disporre, con spese a carico dell'impresa affidataria, ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e componenti e la collaudabilità dell'opera.

3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore:
  - a) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici nei modi previsti all'art. 11.1 comma 2.
  - b) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione senza pretendere compensi di sorta dall'Amministrazione stessa, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
4. Ogni materiale utilizzato nell'esecuzione dei lavori d'appalto deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione Lavori, entro 60 gg. dalla data di effettivo utilizzo risultante dal Programma Esecutivo dei Lavori.  
L'Appaltatore è obbligato ad eseguire un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Progetto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
5. Rimane altresì a carico dell'Appaltatore:
  - a) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
  - b) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere e per ogni opera eseguita, di un certo quantitativo di materiale identico a quello utilizzato, per consentire gli eventuali successivi ricambi omogenei; i quantitativi verranno precisati dalla Direzione Lavori con ordine di servizio ed il loro importo verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
  - c) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
6. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: occupazione di suolo pubblico, Richiesta passi carrai, rogge, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, TELECOM, ATS e altri eventuali), tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate (dai suddetti) per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

7. L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il Direttore di cantiere e l'Assistente del Direttore di cantiere:
  - a) Il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte dell'Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni e comunque sempre in occasione delle riunioni di coordinamento convocate dal Coordinatore per la sicurezza, in esecuzione e quando richiesto dalla Direzione dei lavori.
  - b) L'Assistente del Direttore di cantiere deve essere costantemente presente sul cantiere durante tutto lo svolgersi dei lavori. Eventuali sue assenze dovranno essere concordate con il Direttore dei lavori e per lo stesso periodo dovrà essere nominato un sostituto.
8. Il Direttore di cantiere è l'unico responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.
9. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Per le società di capitali di cui all'art.1 del D.P.C.M. n°187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. n°187/1991.
10. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore, da produrre trenta giorni prima della data di ultimazione lavori programmata:
  - a) le documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche dei materiali utilizzati
12. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
13. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

## **ART. 12.4 - PRESCRIZIONI DI SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE ESISTENTI**

Si richiamano i contenuti sottoriportati dell'articolo 12 del vigente regolamento comunale del verde "Prescrizioni tecniche per la protezione degli alberi in cantiere", del quale si riportano, per estratto i contenuti principali, ritenuti utili quali prescrizioni per l'esecuzione dei lavori.

### **12.4.1 - Difesa delle superfici piantumate.**

Per impedire danni da costipamento o altro provocati da lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare devono essere dotate di recinzione alta almeno mt. 1,80. Su queste superfici non possono essere versate sostanze inquinanti di nessun tipo. E' vietato, inoltre, addossare materiali di qualsiasi tipo alla base degli alberi, contro il tronco, sulle aiuole e utilizzare le piante come sostegno per cavi, transenne o ripari.

Dovrà in ogni caso essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi manutentivi, antiparassitari o altro.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di mt. 5 dalla chioma degli alberi e dei cespugli.

Fuochi all'aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di mt. 20 dalla chioma degli alberi.

Nel caso sia assolutamente necessario il passaggio sui prati con mezzi pesanti (oltre 10 q.li) questo potrà avvenire solo se autorizzato e facendo procedere gli automezzi appoggiando le ruote su tavole lunghe almeno mt. 3, poste di traverso al senso di marcia in modo continuo e sporgenti almeno mt. 1,5 per lato dalle ruote.

Nel caso che un cantiere impedisca per più di 5 giorni la fruibilità parziale o totale di un giardino, dovranno essere posizionati dal concessionario cartelli di avviso rivolti all'utenza la cui forma e contenuto dovranno essere preventivamente approvati dal Servizio Qualità Urbana.

#### 12.4.2. Difesa delle parti aeree degli alberi.

Per la difesa contro danni meccanici da parte di veicoli ed attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere dotati di una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma estesa su tutti i lati per almeno mt. 2.

Se per insufficienza di spazio, a giudizio della Direzione dei Lavori, non è possibile mettere in sicurezza l'intera superficie, gli alberi devono essere protetti mediante una incamicatura di tavole di legno alte almeno mt. 2, disposta contro il tronco, con interposizione di materiale cuscinetto (ad esempio gomme di autoveicoli) evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire chiodi nel tronco.

#### 12.4.3 Difesa delle radici degli alberi.

La realizzazione degli scavi, a causa del pericolo di rottura delle radici, dovrà essere effettuata ad una distanza dal tronco variabile, in funzione del diametro del fusto, misurato a cm. 130 dalla base secondo la seguente tabella:

Diametro fusto (cm): Raggio minimo area di rispetto (mt):

< 20 1,5 tra 20 e 80 3,0

> 80 5,0 (valutando le situazioni, anche in considerazione dell'apparato radicale)

Durante lo scavo gli apparati radicali non devono mai essere strappati, ma recisi con taglio netto; le superfici di taglio delle radici aventi un diametro superiore ai cm. 5 devono essere protette con apposito mastice; la parete di scavo deve essere contenuta e coperta con tavoli o teli ed il terreno periodicamente bagnato nel caso di lavori durante il periodo estivo. Negli scavi non possono essere lasciati detriti o materiali di scarto e devono essere richiusi con terreno di coltura di buona qualità.

Durante i lavori, le aree a verde non interessate non devono essere adibite a deposito o costipate; durante i lavori non possono essere addossati al colletto delle piante terreno, detriti o materiali.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivati da demolizione di manufatti preesistenti (ad es.: laterizi, asfalti, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali dovrà essere allontanato dal concessionario al momento stesso della manomissione e conferito dove indicato dal Servizio Qualità Urbana.

Nel caso si debbano, per esigenze ineludibili, eseguire scavi a distanze inferiori a quelle descritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità degli alberi, dovranno obbligatoriamente essere adottate particolari attenzioni, ad esempio:

- scavi a mano;
- rispetto delle radici portanti evitando il danneggiamento o l'amputazione;
- impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, ecc.).

#### 12.4.4 Difesa degli alberi in caso di pavimentazioni impermeabili

In presenza di pavimentazioni impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta un'area di rispetto, grigliata, di almeno mt. 2 di diametro per le essenze di grande sviluppo; di mt. 1,50 per quelle a sviluppo medio e di mt. 1 per le essenze a sviluppo limitato.

#### 12.4.5 Difesa degli alberi in caso di installazioni fisse o semifisse.

L'installazione di qualsiasi tipo di impianto, sia sotterraneo che aereo, di pavimentazione o di corpi illuminanti, dovrà tener conto dell'esistenza delle piante e del loro ingombro, adeguando le proprie scelte tecniche alle loro dimensioni attuali e alle loro naturali capacità di sviluppo e rispettando quanto previsto dai precedenti paragrafi.

Nella richiesta di installazione di manufatti (chioschi, edicole) dovranno essere indicati gli ingombri in altezza e si dovrà verificare che non ledano l'apparato aereo e l'apparato radicale degli alberi presenti in luogo. Nel caso dell'esecuzione di opere di vitale importanza e in mancanza di realistiche possibilità alternative, la deroga a quanto sopra esposto si deve conformare a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Non saranno ammessi, soprattutto per quanto riguarda punti di vendita e ristoro, la posa di pavimentazioni impermeabili, l'accatastamento di attrezzature o materiali alla base e contro le piante, l'infusione di chiodi o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento di tronchi. Dovrà inoltre essere mantenuto libero l'accesso alle piante per tutti gli interventi manutentivi: ogni eventuale rimozione di materiali sarà comunque a carico del titolare.

#### 12.4.6 Responsabilità

Tutti i danni causati alle piante dalla non osservanza delle presenti norme oltre che per lesioni, infissioni di chiodi, taglio di rami e/o radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze inquinanti, verranno addebitate all'impresa esecutrice dei lavori. La responsabilità civile e penale per caduta di alberi (anche con il concorso di

eventi atmosferici) causata dai lavori rimane a carico dell'impresa esecutrice e/o del committente. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata per cui resta a carico del concessionario il ripristino di tappeti erbosi, aiuole, tappezzanti, alberi ed arredi eventualmente danneggiati durante i lavori. L'idoneità del ripristino verrà certificata dal Servizio Qualità Urbana, con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva in caso di mancato o non corretto ripristino.

## **ART. 12.5 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Le opere ed i manufatti, secondo il programma di avanzamento lavori, verranno riaperti per parti all'uso pubblico prima dell'ultimazione generale dei lavori, ma saranno comunque interessati dalle movimentazioni di materiali per le parti di cantiere ancora in attività; in questa ipotesi l'Amministrazione risponde dell'uso fatto salvo ogni responsabilità a carico dell'Appaltatore per vizi e/o irregolarità esecutive anche per ciò che attiene alla qualità dei materiali. All'Appaltatore rimane quindi la responsabilità e l'onere della manutenzione e della conservazione di quanto eseguito fino al certificato di collaudo dell'opera ed alla riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale.
2. I prezzi unitari di progetto coprono altresì tutte le possibili produzioni medie tipiche dell'ambito cittadino, cioè comprendenti tutti i possibili intralci e impedimenti alla ordinaria produzione media, considerata anche la notevole presenza di flussi veicolari di ogni ordine e natura e il diffuso stazionamento di veicoli sulla quasi totalità delle sedi stradali.
3. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere all'Appaltatore rilievi geometrici e/o topografici di dettaglio attinenti l'oggetto dell'appalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di ogni ordine e natura, intendendo tale attività compresa nell'importo dell'appalto.
4. Al fine di evitare intralci particolari alla circolazione veicolare cittadina, gli interventi dovranno essere programmati per quanto possibile, nelle fasce orarie di minor traffico, ricorrendo anche a prestazioni notturne e festive e organizzando i lavori, su richiesta della direzione dei lavori anche con doppi turni. In particolare l'Amministrazione, per necessità ricollegabili alle problematiche del traffico cittadino, potrà disporre l'esecuzione delle opere solo nel periodo dell'anno di minor traffico (dal 15 giugno al 15 settembre) senza che l'impresa possa perciò pretendere alcun compenso aggiuntivo, dovuto alla sospensione dei lavori nel rimanente periodo dell'anno. In caso di lavori che ostacolano la libera circolazione pedonale o veicolare, all'impresa è fatto obbligo di porre evidenti sbarramenti la cui visibilità, dal tramonto all'alba sia assicurata mediante segnalazione luminosa a gas, a pila, o a luce intermittente, escludendo l'uso di bocce a petrolio.
5. L'impresa è obbligata ad avere un recapito telefonico, in modo da far fronte con immediatezza a qualsiasi impegno previsto in appalto dando riscontro alle comunicazioni della stazione appaltante; è richiesta inoltre la presenza continuativa di persona abilitata a decisioni immediate circa l'emergenza dei lavori per tutta la durata dell'appalto inclusi i periodi di Agosto e di Dicembre. A tale fine dovrà comunicare all'inizio dei lavori i nominativi dei tecnici e i loro recapiti telefonici

idonei. L'impresa si fa anche garante, oltre per quanto concerne i danni causati al patrimonio stradale, di tutti i danni causati a terzi, anche per quelli determinati da problematiche collegate alla non piena agibilità stradale per i mezzi di pubblico intervento, alla mancata, tardiva o cattiva esecuzione dei lavori previsti, assumendosi ogni responsabilità civile e penale.

6. L'appaltatore dovrà provvedere ai carotaggi richiesti dalla D.L., mentre i costi delle analisi presso idonei istituti di prova saranno a carico dall'Amministrazione comunale. I valori relativi a tali prove comunque dovranno rientrare in quelli previsti dal Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici.
7. 10. E' obbligo dell'Impresa appaltatrice di provvedere, dopo l'esecuzione dei singoli interventi, al ripristino della segnaletica preesistente. Tale operazione dovrà avvenire **non prima di 24 h. e non oltre 5 (cinque) giorni dal completamento del ripristino della pavimentazione**. La segnaletica verticale di cantiere dovrà comprendere anche, a cura della stessa impresa, un adeguato avviso di: **SEGNALETICA IN RIFACIMENTO**, posata in opera secondo la normativa vigente, ed in particolare all'inizio ed alla fine di ogni via (o parte di essa) interessata dal rifacimento ed in corrispondenza di tutte le strade che intersecano la zona interessata dal rifacimento della segnaletica.
8. Sono a carico dell'appaltatore oneri e spese relativi al mantenimento provvisorio della viabilità pubblica, privata e pedonale per favorire gli accessi ai fabbricati, limitrofi o interessati dal cantiere, carrabili e pedonali, e le attività commerciali presenti, con una percorrenza minima di m. 2,50, in accordo con la Direzione Lavori, gli Enti ed i soggetti interessati.
9. L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare le misure più idonee per disciplinare il traffico veicolare e pedonale. A tale scopo i lavori di scavo e di costruzione delle strutture, dovranno essere programmati e realizzati con modalità tali da garantire il più possibile la fluidità del traffico e comunque dovranno essere concordate preventivamente con la Direzione lavori e con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

#### **ART. 12.6 - CUSTODIA DEL CANTIERE**

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Amministrazione.

#### **ART. 12.7 - SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI**

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data della consegna delle opere.

#### **ART. 12.8 - CARTELLO DI CANTIERE**

1. Nei cantieri richiedenti apposite delimitazioni e che comportino una significativa durata deve essere affisso in vista al pubblico un cartello chiaramente leggibile nel



quale devono essere indicati:

- le informazioni riportate nel modello di cui alla pagina seguente,
  - tutte le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
  - Nel cantiere deve essere affissa ben in vista la notifica preliminare all'ATS competente prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. L'Appaltatore inoltre assume l'obbligo di installare su specifica richiesta della Direzione Lavori qualsiasi altro cartello che le norme regolanti il finanziamento dell'opera dovessero rendere necessario.
- Il cartello e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.

**FAC-SIMILE DI CARTELLO**

(in alto e in grande:)

**Ente appaltante : Comune Di Sesto San Giovanni  
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI  
Settore Territorio e Lavori Pubblici**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI E  
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - 1° LOTTO PEBA  
ACCORDO QUADRO**

Progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Responsabile del Procedimento :** \_\_\_\_\_

**Progettista** \_\_\_\_\_

**Direzione Lavori :** \_\_\_\_\_

**Assistente/i Lavori :** \_\_\_\_\_

**Coordinatore per la Progettazione :** \_\_\_\_\_

**Coordinatore per l'Esecuzione:** \_\_\_\_\_

Durata stimata in uomini x giorni : \_\_\_\_\_

Notifica Preliminare in data : \_\_\_\_\_

**IMPORTO DEL PROGETTO :** ( Euro \_\_\_\_\_ )

**IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA :** ( Euro \_\_\_\_\_ )

**ONERI PER LA SICUREZZA :** ( Euro \_\_\_\_\_ )

**IMPORTO DEL CONTRATTO :** ( Euro \_\_\_\_\_ )

**DATA DI INIZIO DEI LAVORI :** \_\_\_\_\_

**CON FINE LAVORI PREVISTA IL :** \_\_\_\_\_

**SOSPENSIONI : DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_**

Gara in data \_\_\_\_\_, offerta di Euro \_\_\_\_\_ pari al ribasso del \_\_\_\_\_%

**IMPRESA ESECUTRICE :** \_\_\_\_\_

Con sede : \_\_\_\_\_

**Legale Rappresentante :** \_\_\_\_\_

**Direttore Tecnico di cantiere :** \_\_\_\_\_

1) Impresa Subappaltatrice : \_\_\_\_\_ 2) Impresa Subappaltatrice: \_\_\_\_\_

Sede : \_\_\_\_\_

Sede : \_\_\_\_\_

Legale Rappresentante : \_\_\_\_\_

Legale Rappresentante : \_\_\_\_\_

Categoria Lavori : \_\_\_\_\_

Categoria Lavori : \_\_\_\_\_

Importo Lavori : Euro \_\_\_\_\_

Importo Lavori : Euro \_\_\_\_\_

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'Ufficio tecnico Comunale

Telefono : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_

## **ART. 12.9 - SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI**

Si rimanda a quanto indicato all'art. 4.6 lett. A commi 13-14-15-16-17 e art. 4.6 lett. B commi 9-10-11-12-13 del presente Capitolato

## **ART. 12.10 - CONTROVERSIE**

1. Le controversie in sede di esecuzione dei lavori saranno risolte:

1.1 per le riserve, applicando l'art. 205 del Codice dei contratti secondo le procedure adottate dall'Amministrazione Comunale in base al proprio ordinamento interno.

1.2 Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto di ciascun contratto applicativo idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

1.3 per le contestazioni relative agli aspetti tecnici, secondo la procedura di seguito descritta.

Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

2. Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 1, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Monza.

## **ART. 12.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI**

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108 comma 2 del Codice dei contratti l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi previste dall'art. 108 – comma 1 del Codice dei contratti.
2. L'amministrazione può, altresì, procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, secondo le modalità previste dall'art 108, commi 3 e 4, del Codice dei contratti.
3. L'Amministrazione ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse:
  - a) violazione delle previsioni di cui all'articolo 10.1 del presente capitolato in materia di subappalto o cottimo;
  - b) mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 4.2, comma 2, del presente capitolato e nei casi di sospensione ingiustificata dei lavori da parte dell'Appaltatore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 107 del Codice dei contratti.
  - c) grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nei casi previsti dall'articolo 2.1 commi 7 e 8 del presente capitolato;
  - d) nell'ipotesi prevista dall'art. 89 comma 9 del codice dei contratti;
  - e) in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nei contratti applicativi e di violazione di quanto previsto dall'articolo 4.5 lett. A) comma 3 e lett. B) comma 4, del presente capitolato, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.6.
  - f) nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall'art. 8.2 comma 3 del presente capitolato.
  - g) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.
4. L'Amministrazione ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d'urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 3.
5. L'Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il cantiere entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa.
6. A seguito di risoluzione del contratto si procederà con le modalità previste dai commi 5,6,7,8 e 9 dell'art.108 del Codice dei contratti.
7. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, saranno posti a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri economici:
  - a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo

netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

- b) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- c) l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
- d) gli eventuali maggiori oneri sopportati dall'Amministrazione a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all'Amministrazione stessa effettuata dall'Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell'appalto.

#### **ART. 12.12 - RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

#### **ART. 12.13 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse ed i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, quali in particolare:
  - a ) le spese contrattuali previste dal Capitolato Generale;
  - b ) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c ) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.
4. Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilità.